

Appendice alla Lettera d'Ordine

Dichiarazioni afferenti al Protocollo di Legalità Tra MIT e CONFAPI

Premesso che:

- 1) le Aziende del Gruppo Sorgenia: **Sorgenia Biomasse S.r.l.**, **Sorgenia Bioenergie S.p.A.**, **Sorgenia Finale Emilia S.r.l.** e **Mercure S.r.l.** hanno aderito al **Protocollo di Legalità** sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria che trovasi allegato alla presente Appendice sub A (di seguito, "**Protocollo di Legalità**");
- 2) l'Acquirente individuato nella Lettera d'Ordine rientra tra le Aziende di cui alla premessa 1) che hanno aderito al Protocollo di Legalità;
- 3) il Venditore dichiara di aver preso visione del Protocollo di Legalità;
- 4) in conformità alle disposizioni del Protocollo di Legalità, i contraenti rendono le dichiarazioni e stipulano i patti che seguono.

I. Il Venditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dovrà attenersi alle disposizioni del Protocollo di Legalità che il Venditore si impegna espressamente a rispettare e a far rispettare ai propri eventuali subfornitori.

II. Il Venditore è soggetto alle verifiche antimafia liberatorie di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159 del 2011, salvo il caso in cui sia già iscritto nella white list o nell'Anagrafe Antimafia; in caso di stipula del Contratto prima del rilascio della comunicazione liberatoria, l'Acquirente ha la facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. a mezzo pec inviata all'indirizzo pec del Venditore, in caso di successiva comunicazione attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, ovvero di informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

III. I contraenti si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari. Della denuncia è altresì tempestivamente informato il Prefetto.

IV. Qualora il Venditore risulti inadempiente agli obblighi di cui al Protocollo di Legalità, troveranno applicazione le garanzie di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali, salvo e impregiudicato il diritto dell'Acquirente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 9 delle Condizioni Generali, fermo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.